

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno 2021

Numero 42105

Sezione

IV

Soggetto Imputato

- Datore_Lavoro_Pubblico
 Datore_lavoro_Privato
 CSP/CSE
 Dirigente
 Responsabile_Lavori
 Committente
 Preposto
 RSPP
 Lavoratore
 Altro

Esito

- Assoluzione
 Condanna
 Pena detentiva
 Pena detentiva+pecuniaria
 Pena pecuniaria
 Pena non specificata
 Concorso di colpa del soggetto leso
 Risarcimento alla costituita parte civile
 Altri elementi

Quantum mesi tre di reclusione oltre al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile.

- 1* Grado Tribunale di Sassari in data 13.10.2017 condanna a mesi tre di reclusione oltre al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile.
 2* Grado Corte di Appello di Sassari, sez. distaccata di Sassari, in data 19.02.2020 conferma il primo grado.
 precedente cassazione
 Precedente appello

Classificazione evento

- Infortunio
 Malattia
 Non riguarda un infortunio
 Lesioni
 Morte

Soggetto leso

- Operaio
 Artigiano
 Impiegato
 Imprenditore
 Ulteriori soggetti lesi
 Altro
 Salute Sicurezza

Fattispecie

Mentre era intento a collocare pannelli isolanti precipitava da un lucernario situato ad un'altezza di 4,40 metri, realizzato sul tetto in legno di un immobile.

Tipologia del luogo di avvenimento

- Privato
 Pubblico
 Cantiere
 Ufficio
 Fabbrica
 Altro

Principio di diritto

è stato affermato da questa Corte che per tutte le lavorazioni che comportano attività in quota e che possono, in conseguenza, determinare fatali cadute dall'alto, risponde ai generali principi di diligenza e di prudenza, che, chiunque assuma, in qualsiasi momento ed in qualsiasi occasione, una posizione di garanzia rispetto ad un'attività di lavoro, debba operare per prevenire ogni prevedibile ed evitabile rischio e per garantire la sicurezza del luogo di lavoro (Sez. 4, n. 21268 del 03/10/2012 Ud. (dep. 17/05/2013) Rv. 255277 - 01).

In materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro il datore di lavoro, quale responsabile della sicurezza, ha l'obbligo non solo di predisporre le misure antinfortunistiche, ma anche di sorvegliare sulla loro adozione da parte degli eventuali preposti e dei lavoratori, in quanto, in virtù della generale disposizione di cui all'art. 2087 cod. civ., egli è costituito garante dell'incolumità fisica dei prestatori di lavoro. Sez. 4, n. 4361 del 21/10/2014 Ud. (dep. 29/01/2015) Rv.263200 - 01.

Infine, va ricordato che per configurare la responsabilità del datore di lavoro non occorre che sia integrata la violazione di specifiche norme dettate per la prevenzione degli infortuni stessi, essendo sufficiente che l'evento dannoso si sia verificato a causa dell'omessa adozione di quelle misure ed accorgimenti imposti all'imprenditore dall'art. 2087 cod. civ. ai fini della più efficace tutela dell'integrità fisica del lavoratore (Sez.4, n. 9745 del 12/11/2020 Ud. (dep. 11/03/2021) Rv. 280696 - 02

Compito del titolare della posizione di garanzia è evitare che si verificano eventi lesivi dell'incolumità fisica intrinsecamente connessi all'esercizio di talune attività lavorative, anche nell'ipotesi in cui siffatti rischi siano conseguenti ad eventuali negligenze, imprudenze e disattenzioni dei lavoratori subordinati, la cui incolumità deve essere protetta con appropriate cautele. Il garante non può, infatti, invocare, a propria scusa, il principio di affidamento, assumendo che il comportamento del lavoratore era imprevedibile, poiché tale principio non opera nelle situazioni in cui sussiste una posizione di garanzia (Cass., Sez. 4., 22-10-1999, Grande, Rv.214497), in quanto il rispetto della normativa antinfortunistica mira a salvaguardare l'incolumità del lavoratore anche dai rischi derivanti dalle sue stesse imprudenze e negligenze o dai suoi stessi errori, purché connessi allo svolgimento dell'attività lavorativa (Cass., Sez.4, n. 18998 del 27-3-2009, Rv. 244005). Ne deriva che il titolare della posizione di garanzia è tenuto valutare i rischi e a prevenirli e la sua condotta non è scriminata da eventuali responsabilità dei lavoratori (Cass., Sez. 4, n. 22622 del 29-4-2008, Rv.240161).

Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della Suprema Corte di Cassazione)

- Rigetto_del_ricorso Ricorso_inammissibile
annullamento senza rinvio con rinvio con_rinvio_ai_soli_fini_civili

Dispositivo

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di €3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 19.10.2021.

Note

I contenuti della presente scheda sono stati redatti da ART-ER S. Cons. p.A. ad uso interno e per i propri soci; come tali costituiscono materiale di lavoro.